

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3182

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DELLE FINANZE
(PRETI)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEL TESORO
(COLOMBO EMILIO)

COL MINISTRO DEL BILANCIO
(PIERACCINI)

E COL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
(RESTIVO)

Proroga del termine per la distillazione dei vini acquistati da enti incaricati in applicazione dell'articolo 5 del decreto legge 18 marzo 1965, n. 146, convertito, con modificazioni, nella legge 19 maggio 1965, n. 455, sulla distillazione agevolata

Seduta del 24 maggio 1966

ONOREVOLI COLLEGHI! — L'articolo 5 del decreto legislativo 18 marzo 1965, n. 146, convertito, con modificazioni, nella legge 19 maggio 1965, n. 455, dava facoltà al Ministro per l'agricoltura e foreste di disporre, con proprio decreto, che gli acquisti del vino da destinare alla distillazione agevolata ai sensi del cennato provvedimento fossero effettuati per il tramite di Enti o di Associazioni agricole all'uopo indicati.

Avvalendosi di tale facoltà il predetto Ministro con decreto ministeriale 18 giugno 1965, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* del 16 settembre 1965, ha autorizzato la Federazione

italiana dei consorzi agrari e l'Ente irrigazione per la Puglia e la Lucania ad effettuare acquisti di vino da avviare alla distillazione fino al limite complessivo di 200.000 ettolitri.

I predetti Enti procedettero all'acquisto dei 200.000 ettolitri di vino nel termine stabilito dal cennato decreto legislativo 18 marzo 1965, n. 146, ma a causa della insufficiente disponibilità dei mezzi di trasporto determinata dalla simultaneità delle richieste, nonché a causa della limitata ricettività delle distillerie locali, non poterono ultimare le operazioni di distillazione del prodotto entro il 31 luglio

1965, termine tassativamente stabilito dagli articoli 1 e 2 del ripetuto decreto legislativo 18 marzo 1965, n. 146.

In relazione a tale situazione, il Ministero dell'agricoltura ha chiesto che per la distillazione delle residue partite di vino (circa 58.000 ettolitri) il termine utile per la distillazione prevista al 31 luglio 1965 sia prorogato al 31 dicembre 1965.

Ciò stante, è stato predisposto l'unito schema di disegno di legge nel quale viene accolta, in linea di massima, la richiesta del suddetto Ministero.

In tale schema, poiché è probabile che la approvazione da parte del Parlamento si verifichi addirittura dopo la data del 31 dicembre 1965 indicata dal Ministero dell'agricol-

tura, al posto di un termine fisso è stata apposta la condizione che la distillazione dovrà essere effettuata entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Inoltre non è stato fatto alcun cenno alla copertura in quanto sembra che, nel caso specifico, essa non sia necessaria.

Infatti, la distillazione del vino in applicazione del ripetuto decreto legislativo 18 marzo 1965, n. 146, non era limitata per contingente e, d'altra parte, si tratta nella fattispecie di consentire una breve proroga ad operazioni di distillazione che, per i motivi innanzi indicati, non fu possibile portare a termine entro la data stabilita dal provvedimento.

DISEGNO DI LEGGE

ARTICOLO UNICO.

Le disposizioni previste per la distillazione agevolata a norma del decreto legislativo 18 marzo 1965, n. 146, convertito, con modificazioni, nella legge 19 maggio 1965, n. 455, si applicano, fino al termine di 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, alle residue partite di vino acquistate dagli Enti autorizzati dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste con decreto 18 giugno 1965.

Rimangono ferme le altre norme stabilite dalla suindicata legge 19 maggio 1965, n. 455.